



Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA N. 230 DEL 03/10/2025

OGGETTO : VIA WEILL WEISS - MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta prot 27673/2025 dell'Impresa CERGAS SRL per l'effettuazione di lavori di scavo e intervento sulla rete idrica in Via Well Weiss e in Via Re Umberto I, per conto di CAP HOLDING;

Rilevato che l'effettuazione dei suddetti lavori non risulta compatibile con l'ordinaria circolazione e che, per consentire le occupazioni richieste, valutate le esigenze di sicurezza dei veicoli e dei pedoni, è necessario procedere a modificare temporaneamente la viabilità dei luoghi interessati;

Considerate le caratteristiche tecniche della strada e del traffico che vi si svolge;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco nr. 21 del 29/08/2025 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni di Elevata Qualificazione / Responsabile del Settore Polizia Locale e nomina di Comandante del Corpo di Polizia Locale;

ORDINA

giusta apposizione a carico dell'impresa esecutrice i lavori nelle 48 ore precedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento della prescritta segnaletica (nonché di avvisi ai cittadini residenti) a norma del D.Lgvo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del relativo Reg. di Esecuzione D.P.R 495/92 (in particolare art. 30 e seguenti per i cantieri stradali) e dei Decreti e/o Circolari attuative, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

dalle ore 09:00 di lunedì 06/10/2025 alle ore 18:00 di sabato 11/10/2025 (h. 0-24)

- in Via RE UMBERTO I sull'area di intersezione con Via Well Weiss:
 - il **RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA** residuando pervio alla circolazione veicolare e dei mezzi pubblici il calibro stradale di minimo mt. 3.00;
 - il **LIMITE DI VELOCITÀ DI 30KM/H**;
 - la **realizzazione di un PERCORSO PROTETTO PER I PEDONI** che debbano oltrepassare il cantiere;



Città di Lainate

- in Via WEILL WEISS nel tratto compreso tra Via Re Umberto I e via Zavaglia
- **Il DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli** ad eccezione dei mezzi d'opera adibiti ai lavori e, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori sulla carreggiata a insindacabile valutazione dell'impresa esecutrice responsabile del cantiere, dei mezzi dei soli residenti nel tratto della Via, a valle e a monte degli scavi, per l'accesso/uscita dalle rispettive proprietà con la seguente disciplina speciale di transito:
 - **SENSO UNICO ALTERNATO** di circolazione regolato a vista con precedenza per i veicoli che accedano a Via Well Weiss da Via Re Umberto I o da Via Zavaglio;
 - **OBBLIGO DI ARRESTO (STOP)** e **DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA** per i veicoli che si immettano in via Re Umberto I uscendo da via Weill Weiss;
 - **DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata** per tutti i veicoli ambo i lati
 - **LIMITE DI VELOCITÀ DI 30KM/H;**
- **la realizzazione di un PERCORSO PROTETTO PER I PEDONI** che debbano oltrepassare il cantiere;

DISPONE

la posa della segnaletica stradale prescritta per le modifiche ordinate e l'osservanza per tutto il periodo di durata dell'ordinanza delle seguenti prescrizioni generali:

- che l'area dell'occupazione sia delimitata in modo visibile sia di giorno che di notte come da speciale disciplina del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 per i cantieri;
- che nel caso di scavi e re interri dovrà essere sempre garantita l'uniformità della sede stradale;
- che sia sempre garantita la sicurezza dei pedoni e dei veicoli nel caso di manovre di mezzi operativi nelle aree adiacenti;
- che i divieti ed altresì le deviazioni di ostacolo e di percorso siano resi noti con l'apposita segnaletica stradale;
- che la ditta esecutrice adotti, durante tutta la durata dei lavori, i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza delle persone ed eventualmente del transito veicolare dove consentito nel cantiere (anche nelle ore di fermo attività) ed esponendo il cartello con i riferimenti e i recapiti di personale reperibile dell'impresa da contattare in caso di inefficienza della segnaletica o pericoli per l'incolumità delle persone;
- che ogni e qualsiasi atto vigente di disciplina della circolazione, in contrasto con la presente ordinanza, sia temporaneamente sospeso;
- che al mancato rispetto delle suesposte condizioni consegua la perdita di ogni effetto di legge del presente atto
- che il presente provvedimento potrà essere revocato in ogni tempo per ragioni di pubblico interesse e/o necessità

MANDA



Città di Lainate

- al Messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- all'Ufficio Comunicazione del Comune per la massima diffusione della presente ordinanza alla Cittadinanza tramite i canali istituzionali dell'ente e ogni altra forma di informazione ritenuta valida;
- ai soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs 285/92, per il controllo sul rispetto della presente Ordinanza;
- per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alla locale Stazione dei Carabinieri, al servizio CUR NUE 112 "ex 118" e al servizio "115", alle aziende del trasporto pubblico locale;

INFORMA

- che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
 - giurisdizionale, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione territorialmente competente;
 - straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
- che l'Amministrazione Comunale di Lainate si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti e accadimenti che potrebbero occorrere in concomitanza e/o cagione di fatti ed atti singolarmente attuati dai soggetti attuatori delle modifiche stradali;
- che la presente Ordinanza disciplina gli aspetti viabilistici e NON costituisce od integra autorizzazione allo svolgimento di attività per le quali sia richiesto un titolo abilitativo da acquisire preventivamente presso gli uffici competenti e da esibire ai controlli;
- che a norma della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Assistente Scelto di Polizia Locale Visioli Alessandro;
- per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Codice della Strada - nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità;
- il presente provvedimento costituisce documento informatico in formato digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comandante
SARA BOSATELLI / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente